

Comune di Bologna

PN metro plus e città medie sud 2021-2027

Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale

Azione 4.4.11 Rafforzamento della rete dei servizi del territorio

Progetto BO4.4.11.1.d Azioni integrate per l'infanzia e l'adolescenza

CUP F39B23000140006

Servizio di web radio e produzione culturale per il contrasto delle povertà educative e dell'esclusione sociale, per il periodo aprile 2024 - dicembre 2026

CIG B0CB0876A7

Indice

CAPITOLATO SPECIALE	3
PARTE DESCRITTIVA (A)	3
Art. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. A.2 - DURATA DELL'APPALTO	3
Art. A.3 - VALORE DELL'APPALTO	3
Art. A.4 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3
Art. A.5 - VALIDITA' DELL'OFFERTA	4
Art. A.6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ONERI CONTRATTUALI	4
A. 6.1 - Requisito di esecuzione del contratto	4
Art. A.7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	4
Art. A.8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	6
Art. A.9 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	7
Art. A.10 - SUBAPPALTO	7
Art. A.11 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	8
Art. A.12 - VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. A.13 - PENALI	8
Art. A.14 - MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI	9
Art. A.15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. A.16 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
Art. A.17 - FORO COMPETENTE	11
Art. A.18 - DISPOSIZIONI FINALI	11
PARTE PRESTAZIONALE (B)	12
Art. B.1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO	12
Art. B.2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	12
B. 2.1 - Descrizione e caratteristiche dell'affidamento	12

CAPITOLATO SPECIALE

PARTE DESCRITTIVA (A)

Art. A.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di un servizio di web radio e produzione culturale per il contrasto delle povertà educative e dell'esclusione sociale, rivolto a giovani tra gli 11 e i 17 anni.

Le prestazioni che fanno parte del presente appalto sono dettagliatamente descritte nella parte B del presente Capitolato speciale.

Art. A.2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata da aprile 2024 a dicembre 2026.

La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto.

Le tempistiche potranno protrarsi oltre la suddetta data per consentire il termine delle attività che risultassero ancora in corso.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120 comma 11, del D.Lgs. 36/2023 (d'ora in avanti Codice). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. A.3 - VALORE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, al netto di eventuali opzioni, è quantificato in € 165.675,00 (IVA esclusa).

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara e sarà comprensivo di tutte le spese di personale, delle spese relative al materiale di consumo necessario per svolgere le attività e far fronte ai costi previsti per l'esecuzione delle stesse, nonché di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

Art. A.4 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice, apposita garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106, commi 2 e 3 del Codice.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 5 dell'art. 117 del Codice.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione.

In ragione della tipologia di prestazione richiesta non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 9 dell'art. 117 del Codice.

Art. A.5 - VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 4 dell'art. 17 del Codice.

Art. A.6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dalla Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

A. 6.1 - Requisito di esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 25-bis del D.p.r. 313/200, come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario dovrà consegnare alla stazione appaltante l'elenco dei nominativi del personale adibito ai servizi, unitamente a una specifica dichiarazione attestante l'avvenuta verifica da parte dell'aggiudicatario dei casellari giudiziari. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità della dichiarazione.

Si precisa che in caso di sostituzione del personale assegnato in via continuativa al servizio, l'aggiudicatario dovrà ottemperare all'obbligo di cui al presente articolo.

Art. A.7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente al riscontro, da parte del personale incaricato dell'Amministrazione, della regolare esecuzione del servizio, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Capitolato.

Solo al termine di tali verifiche, l'appaltatore su indicazione del RUP, potrà emettere la relativa fattura.

L'aggiudicatario dovrà emettere le fatture relative al servizio secondo le leggi vigenti. Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario l'esatta descrizione degli elementi da riportare in fattura.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a: COMUNE DI BOLOGNA - Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni C.F. 01232710374 via Ca' Selvatica n. 7 - 40123 - Bologna. Le fatture elettroniche dovranno riportare i dati di seguito indicati:

- PN Metro 21-27 – Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - Azione Rafforzamento della rete dei servizi del territorio - Progetto BO4.4.11.1.d Azioni integrate per l'infanzia e l'adolescenza – CUP F39B23000140006
- il codice identificativo univoco: XGO2HK
- il numero di CIG dell'affidamento
- riferimento all'impegno di spesa e ogni altro elemento che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'avvio del contratto.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15 al 31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore, il subappaltatore o il

subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. A.8 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

All'appaltatore, al di fuori di quanto concordato con l'Amministrazione, è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti nonché da terzi estranei.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore, a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto e a fornire copia alla stazione appaltante prima della stipula del contratto stesso, specifica e idonea polizza assicurativa per:

- Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera, con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00;
- Infortuni, per infortuni sofferti dagli utenti fruitori del servizio con i seguenti capitali, non inferiori a:
 - Caso Morte euro 100.000,00
 - Caso Invalidità Permanente euro 100.000,00.

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di

produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Prima della sottoscrizione del contratto è fatto obbligo all'appaltatore di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione attestante la validità delle coperture assicurative.

Art. A.9 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale in numero adeguato alla gestione delle attività, qualificato e idoneo a svolgere le funzioni richieste.

L'appaltatore dovrà inoltre:

- applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
- rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A.10 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. A.11 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dell'appalto e non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari a zero.

In applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di erogazione del servizio.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto inoltre, nei confronti del proprio personale, ad adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione di eventuali emergenze sanitarie. L'operatore economico, con oneri a proprio ed esclusivo carico, deve garantire la sicurezza del proprio personale adeguandosi a tutte le prescrizioni normative, presenti e future, adottate dalle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione di eventuali patologie aventi carattere di emergenza sanitaria, e vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri dipendenti.

Art. A.12 - VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP, per le proprie attività di controllo, può avvalersi di referenti dell'Amministrazione per verificare la corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni sul servizio, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.13 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nella parte prestazionale del presente Capitolato. Sono ammessi ritardi per le sole cause di forza maggiore derivanti da scioperi o da eventi eccezionali comunque non imputabili all'appaltatore, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto alla stazione appaltante.

Art. A.13 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali. Le penali sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti, conformemente con quanto disposto

dall'articolo 126 comma 1 del Codice, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

Art. A.14 - MODIFICHE CONTRATTUALI E CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La clausola è attivabile, nei limiti sopra riportati:

1. con riferimento al solo costo della manodopera, qualora intervengano rinnovi del CCNL di categoria applicato dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto. In questo caso, la richiesta di revisione prezzi avanzata dall'affidatario dovrà contenere una puntuale indicazione della variazione del costo derivante dal rinnovo del CCNL, con l'indicazione della relativa incidenza sull'importo complessivo;
2. nel caso di aumento o diminuzione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto. In questo caso, la richiesta di revisione prezzi avanzata dall'affidatario dovrà contenere una puntuale indicazione dei beni/servizi che hanno subito una variazione di prezzo tale da giustificare l'attivazione della clausola di revisione, con l'indicazione della relativa incidenza sull'importo complessivo.

Ad esito dell'istruttoria condotta dalla stazione appaltante il RUP, al fine di garantire la sostenibilità complessiva del contratto a partire dalle condizioni di partenza, potrà disporre la revisione dei prezzi avvalendosi anche degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT relativi agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi deve essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui sopra.

Al ricevimento della richiesta, il RUP conduce apposita istruttoria, in esito alla quale si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla seconda fatturazione successiva alla decisione del RUP, e comunque non prima di giorni 30 dalla medesima decisione.

Art. A.15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore si impegna a garantire all'Amministrazione, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Al fine di disciplinare oneri e responsabilità reciproche derivanti dall'attività di trattamento di dati personali connessa con l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Regolamento UE sopra richiamato, l'appaltatore verrà designato quale Responsabile Esterno del trattamento, per i soli dati forniti dal Comune di Bologna in qualità di titolare, con la stipula di apposito accordo tra le parti.

Sarà possibile ogni operazione di auditing, da parte dell'Amministrazione, attinente le procedure adottate dall'Aggiudicataria in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

L'Aggiudicataria non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Art. A.16 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto in generale dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 comma 1;
3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n. 36/2023;
4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
6. verificarsi (da parte dell'appaltatore) in un trimestre di 3 gravi inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardanti gli obblighi contrattuali;
7. grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
8. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. A.13 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale del contratto.

Nei casi di cui ai punti n. 5 e 6, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o

scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 123 del Codice.

Art. A.17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. A.18 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente Capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE PRESTAZIONALE (B)

Art. B.1 - DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Il Comune di Bologna, nell'ambito dei finanziamenti PON metro 14 - 20 ha promosso numerose iniziative a favore di giovani e adolescenti confluiti nel piano programma denominato "Scuole di Quartiere"; tali interventi sono stati pensati per il contrasto delle povertà educative e di situazioni di esclusione sociale attraverso l'utilizzo di strumenti culturali e partecipativi, nell'ambito di un approccio di welfare culturale.

La presente iniziativa si pone in continuità con questo filone di interventi, con l'intento di proseguire l'offerta ai/alle giovani del territorio bolognese di strumenti di reazione all'isolamento post-pandemico (che ancora sta mostrando effetti sulle nuove generazioni) e contrasto alle povertà educative, favorendo il protagonismo, le relazioni e lo sviluppo di nuove competenze e consapevolezza del vivere comunitario. In una cornice di welfare culturale, tale obiettivo deve essere raggiunto attraverso interventi che utilizzano linguaggi artistici e performativi che stimolino nuove e ritrovate forme di socialità, di espressione corporea e psicologica, le relazioni e l'espressione del sé. Come già verificato in precedenti esperienze, il mezzo artistico, (teatrale, performativo, narrativo, ...) può sicuramente rispondere alle esigenze sopra illustrate, sostenendo situazioni di fragilità e isolamento e favorendo lo sviluppo emotivo e relazionale. Il progetto complessivo è coordinato dal Comune di Bologna, che garantisce la regia dei vari interventi nell'ottica di una strategia locale integrata.

Art. B.2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di un servizio di web radio che si sviluppi in alcuni punti strategici del territorio dove devono essere organizzate diverse attività ricreative quali per esempio workshop con esperti, laboratori e incontri di formazione per specializzare i ragazzi nella produzione di radiodrammi e podcast e dove i ragazzi si possano incontrare per realizzare puntate radio.

Il servizio deve fornire a giovani tra gli 11 e i 17 anni strumenti che li aiutino a ripristinare contatti, relazioni e a sviluppare nuove competenze e consapevolezza del vivere comunitario, sia per ricucire le fratture createsi in conseguenze delle restrizioni dovute alla pandemia sia per contrastare fenomeni di isolamento e devianza che sempre più connotano questa fascia di età. Contestualmente si vuole proporre un'attività che promuova lo sviluppo di talenti e capacità comunicative ed espressive attraverso linguaggi appropriati al target individuato.

B. 2.1 - Descrizione e caratteristiche dell'affidamento

Le attività richieste sono quelle relative alla gestione di una web radio e dei relativi contenuti, attraverso formazione, laboratori e produzione culturale quali per esempio audio, video, podcast, testata giornalistica per adolescenti.

Le attività si dovranno svolgere principalmente, ma non esclusivamente, nelle sedi indicate dall'amministrazione precedente.

La prima sede individuata è casa Gialla, che ospita già un "centro di produzione idee" con attività continuative co-progettate con gli/le adolescenti.

Dovranno inoltre essere fornite due stazioni mobili web radio per accogliere e implementare le attività con le/i ragazze/i in altri due luoghi del territorio bolognese con le seguenti caratteristiche: struttura semi-mobile a norma con sistema di riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore, allestimento interno che preveda strumentazione e cablaggio per redazione e trasmissione radio più materiale idoneo per la

formazione pratica e teorica di comunicazione; capienza di almeno 10 persone.
I luoghi in cui sistemare le stazioni mobili verranno concordati con la stazione appaltante in base ai bisogni specifici delle zone territoriali.

Si richiede all'operatore economico un progetto che riguardi nello specifico le seguenti zone:

- il Quartiere Borgo - Reno, con particolare attenzione alla zona di Borgo Panigale, territorio socialmente complesso, anche per la collocazione geografica, al fine di intercettare le aggregazioni giovanili a rischio devianza, ma anche le singolarità più border line;
- il Quartiere Pilastro, che ospita Casa Gialla, area storicamente problematiche ma oggetto negli anni recenti di numerose iniziative di recupero e riqualificazione sia a livello urbanistico che sociale;
- il Quartiere Navile, con particolare riferimento alla zona Lame.

Il proponente deve dimostrare di avere esperienza e conoscenza delle aree individuate e della rete di soggetti che già operano in quei territori e con i quali è quindi possibile immaginare collaborazioni e azioni condivise.

Si richiede altresì di prevedere:

- momenti di esplorazione del territorio con i/le partecipanti, sia del Quartiere ma anche a livello cittadino, regionale e nazionale al fine di mostrare ai ragazzi e alle ragazze realtà diverse in ambito creativo e culturale e stimolare in loro la creatività, i talenti e le aspirazioni;
- la produzione di eventi locali e nazionali, sia legati alle singole strutture web radio che ad altri luoghi o eventi significativi;
- un lavoro di rete con i servizi territoriali di riferimento (a titolo esemplificativo servizi socio-educativi, sociali e biblioteche di Quartiere), volto a un confronto periodico sulle attività previste e al coinvolgimento dei target, che può avvenire sia tramite la segnalazione dei servizi che da parte dell'operatore stesso attraverso attività promozionali e di comunicazione delle attività proposte, anche presso i plessi scolastici;
- la presenza di un referente maggiorenne con funzioni di monitoraggio, supporto e coordinamento;
- l'utilizzo di un approccio e di un metodo che mettano al centro i ragazzi e le ragazze, promuovendo la loro autonomia, l'autogestione e la libera espressione. Non è richiesta la presenza costante di adulti che insegnino particolari competenze professionali ma una metodologia maieutica che stimoli nei ragazzi i propri talenti portandoli in maniera autonoma e creativa allo sviluppo di percorsi di autoapprendimento e consapevolezza, anche grazie a una supervisione (referente maggiorenne) e a luoghi e attrezzature idonei a "fare radio";
- la rilevazione degli indicatori come da disposizioni della stazione appaltante in coerenza con le linee guida del PN metro plus e città medie sud 2021-2027.

AREA EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E
NUOVE GENERAZIONI
La Responsabile Unica del Progetto
Veronica Ceruti
(firmato digitalmente)